

**Si tratta dell'unione. riconosciuta dall'ordinamento giuridico,
tra due persone MAGGIORENNI DELLO STESSO SESSO, dalla quale derivano reciproci diritti e doveri.**

REQUISITI

- maggiore età
- stesso sesso

IMPEDIMENTI

- sussistenza, anche per una sola delle parti , di un vincolo matrimoniale o di una unione civile
- interdizione, anche per una sola delle parti, per infermità di mente
- rapporti di parentela, affinità, adozione tra i due contraenti
- condanna definitiva di un contraente, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell'unito civilmente con l'altra parte

DIRITTI E DOVERI

Sono gli stessi del matrimonio

REGIME PATRIMONIALE

Il regime patrimoniale è la comunione dei beni, in assenza di convenzioni patrimoniali; l'eventuale scelta della separazione dei beni può essere dichiarata all'atto della costituzione dell'unione civile, oppure successivamente.

COGNOME

Le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendolo fra i loro cognomi, con dichiarazione all'ufficiale dello stato civile al momento della costituzione dell'unione civile o successivamente. La parte con cognome diverso può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. Lo scioglimento dell'unione, anche per morte, comporta il ritorno al cognome originario.

CERTIFICAZIONE

L'atto di costituzione dell'unione civile viene registrato negli archivi dello stato civile ed è certificabile.

DOCUMENTI

Le parti possono richiedere , al momento del rilascio dei documenti di identità che venga indicato alla voce stato civile : "unito/a civilmente ".

COME FARE

1. Per prima cosa prendere contatti con l' Ufficio Stato Civile del Comune per la compilazione di una prima dichiarazione in base alla quale l'ufficio procederà alla richiesta dei documenti necessari per gli accertamenti di legge. Nel caso di stranieri è necessario nulla osta del paese di origine alla costituzione di unione civile, da richiedere al proprio consolato .

2. Una volta acquisiti i documenti necessari ed esauriti gli accertamenti , gli interessati verranno convocati per formalizzare la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, alla presenza di due testimoni.

Non è prevista alcuna celebrazione.

TRASCRIZIONE UNIONI CIVILI/MATRIMONI FORMATI ALL'ESTERO

Chi ha contratto unione civile/ matrimonio all'estero ha la possibilità di chiedere la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile del Comune di residenza. La trascrizione produce gli stessi effetti dell'unione civile dichiarata in Italia.

La richiesta di trascrizione può essere presentata da parte degli interessati, oppure trasmessa al Comune da parte della Autorità consolare del Paese dove è stato formato l'atto.

In ogni caso la documentazione deve essere in originale, tradotta e legalizzata (o apostillata se il Paese dove è stato formato l'atto ha sottoscritto una Convenzione in merito).Eseguite le verifiche di legge si procederà alla trascrizione.

ORARI UFFICIO STATO CIVILE - Responsabile Procedimenti : AZZOLINI DARIA

Tel .0376 99101 INT.5 – mail - anagrafe@comune.rivarolo.mn.it

Orari ufficio: Lunedì' 9:00- 13:00; martedì 7:30-18:00 ; giovedì e venerdì:10:00-13:00; sabato:10:00 12:30 - MERCOLEDI':CHIUSO.

FORMA DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI E SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

(Art. 162 codice civile)

In relazione alla richiesta di costituire unione civile pervenuta a questo ufficio

S I A V V E R T E

che dopo la costituzione dell'unione civile, i beni di cui all'art. 177 c.c., richiamati sotto, saranno assoggettati al regime della comunione dei beni (titolarità comune delle parti).

E' altresì utile evidenziare che le SS.LL., ove non ritengano incorrere in tale «regime» (automatico), hanno la possibilità di decidere per la separazione dei beni (che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione): innanzi all'ufficiale di stato civile che costituirà l'unione civile, oppure con atto pubblico notarile, rogato in ogni tempo.

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

f.to : Azzolini Daria

C O D I C E C I V I L E

Art. 177 - Oggetto della comunione - Costituiscono oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge in base all'art. 179 del codice civile:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d), ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

La comunione si scioglie in base all'art. 191 del codice civile:

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Se uno degli sposi è cittadino straniero o residente all'estero

In base a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 218 del 31-5-1995, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

Se gli sposi sono titolari di cittadinanze diverse o di più cittadinanze comuni, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalla legge del luogo dove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Al momento del matrimonio gli sposi potranno scegliere che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Nel caso in cui la legge scelta sia quella italiana, gli sposi potranno optare per il regime legale della comunione dei beni o quello della separazione dei beni.